

Bonus per
**Ricapitalizzazione società
di Lelio Cacciapaglia**



1

**LA NORMA - ARTICOLO 5
(DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN
MACCHINARI)**

[omissis]

3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

[omissis]

2

LA STRUTTURA dell'OPERAZIONE

1) IL SOCIO APPORTA ED INCREMENTA IL COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE

2) LA SOCIETÀ AUMENTA IL CAPITALE E DIVIENE STRUTTURALMENTE PIU' SOLIDA

3) LA SOCIETÀ FRUISCE DELLA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Miglioramento ratios di bilancio

Apporto in denaro

Migliora:

- A) Indice di solidità patrimoniale
- B) Indice di equilibrio finanziario
- C) Indice di disponibilità
- D) Indice di liquidità

Apporto bene strumentale

Migliora:

- A) Indice di solidità patrimoniale (in % ma non in valore assoluto)
- B) Indice di equilibrio finanziario (in % ma non in valore assoluto)

Avviso comune ABI/Mineconomia/Associazioni imprese del 3/8/2009

7. OPERAZIONI PER SOSTENERE I PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE

Le banche aderenti si impegnano a prevedere un apposito finanziamento per le imprese che realizzano tali processi di rafforzamento patrimoniale. In particolare, potranno essere definiti appositi finanziamenti, pari ad un multiplo dell'aumento di capitale effettivamente versato dai soci.

Le banche che comunicano all'ABI di aderire al presente Avviso si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall'adesione.

5

Ricapitalizzazione delle società

In sintesi

**Agevolati i conferimenti fino a
€ 500 mila**

**Interessate le
società di capitali
e di persone**

**Conferimenti
effettuati solo da
soci persone
fisiche**

Riconosciuto un costo del 3%

Computabile in diminuzione per 5 periodi d'imposta⁶

Ambito soggettivo

Soggetto che procede al conferimento

Soltanto i contribuenti persone fisiche
(anche imprenditore individuale)

È escluso l'aumento di capitale effettuato da una società
(blocco all'agevolazione a cascata)

Anche nuovi soci

7

Perfezionamento dell'operazione

L'aumento di capitale agevolato deve essere eseguito nel periodo

5/08/2009 – 4 (o 5?) /02/2010

L'aumento di capitale, affinché possa considerarsi perfezionato, presuppone che la delibera sia iscritta nel registro imprese e il capitale sottoscritto.

Attendere conferma

Partenza

È necessario
che i conferimenti
effettuati dai soci
persone fisiche
siano avvenuti
a decorrere
dal **5 agosto 2009**

Arrivo

È necessario che tutte le
operazioni in ordine all'aumento
di capitale (**delibera, iscrizione e
sottoscrizione con il versamento
minimo ??**) siano eseguite entro
il termine perentorio
del **4 (o 5?) febbraio 2010**


8

Ambito soggettivo

Soggetto che riceve il conferimento

La norma richiama esclusivamente gli aumenti di capitale che riguardano:

- società di capitali (spa, sapa e srl);
- società di persone (snc e sas)
- **società semplici – attendere conferma**



Non rientrano nell'agevolazione fiscale gli aumenti di capitale riguardanti le imprese individuali o gestite in forma coniugale o familiare

9

Ambito oggettivo


Aumento di capitale mediante conferimenti artt. 2342 e 2464 c.c.

Aumenti mediante:

- apporto di denaro
- beni in natura (beni materiali, immateriali, know-how, brevetti);
- crediti;
- aziende
- per le srl anche il conferimento delle prestazioni d'opera e servizi, che configurano l'emissione di quote (srl)

Sono esclusi gli apporti NON a CAPITALE : Meri incrementi di PN


- Versamenti di soci a fondo perduto;
- Utili conseguiti e non distribuiti;
- Rinunce dei soci a crediti verso la società;
- Rivalutazioni volontarie o previste per legge.



**Non è la
DIT**

10

Conferimento d'azienda da parte di imprenditore individuale



11

Esempio (beneficio annuo)

- Zeus Srl
- Reddito imponibile prima della deduzione: € 70.000
- Imponibile Irap prima della deduzione: € 300.000
- Incremento Cap. Soc. soci persone fisiche: € 500.000
- $€ 500.000 \times 3\% = 15.000$ (componente negativo reddito)
- Risparmio Ires: $15.000 \times 27,5\% = € 4.125$
- Risparmio Irap: $15.000 \times 3,9\% = € 585$ – da confermare
- Risparmio complessivo: $4.125 + 585 = € 4.710$

**Costi
connessi??**

12

CALCOLO DELL' AGEVOLAZIONE

IMPORTO MASSIMO PER LA SOCIETA'
(AUMENTO da soci persone fisiche)

500.000 AUMENTO CAPITALE	RENDIMENTO FIGURATIVO 3% ANNUO	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN UNICO
→ 2009	500.000 x 3%	15.000
2010	500.000 x 3%	15.000
2011	500.000 x 3%	15.000
2012	500.000 x 3%	15.000
2013	500.000 x 3%	15.000

Effetti collaterali

COLLEGIO SINDACALE NELLE SRL

Il conferimento fa sorgere l'obbligo di nomina del Collegio sindacale se il capitale supera € **100.000 di capitale sociale**



La norma è limitata alle Srl, considerato che le Spa hanno sempre l'obbligo del controllo contabile.

PREMIO CAPITALIZZAZIONE

PER LE SOCIETÀ DI PERSONE

**INCREMENTO DI CAPITALE SOCIALE
CON CONFERIMENTO DA PERSONE FISICHE**

SOCIETÀ

SOCIO PERSONA FISICA

VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE
AI FINI IRAP
(se verrà confermata la rilevanza)

VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE
A VALERE
SULLA QUOTA IMPUTATA

RISPARMIO 3,90%

RISPARMIO IRPEF dal 23 al 43%
(oltre alle addizionali)
POSSIBILE RISPARMIO INPS

Società in perdita

In contabilità ordinaria

**Maggior perdita
riportabile**

In contabilità semplificata

**Maggior perdita
scomputabile dagli altri
redditi dichiarati dal
socio**

Gli aumenti di capitale

Spa (art. 2342)

- Aumenti mediante conferimenti in denaro o natura (beni o crediti)
- Per gli aumenti in denaro è necessario versare almeno il 25% al momento della sottoscrizione;
- Conferimento in natura: è necessaria la stima di un esperto nominato dal Tribunale;
- Le azioni emesse a fronte di conferimenti in natura devono essere interamente liberate all'atto della sottoscrizione
- **Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o servizi**

Srl (art. 2464)

- Aumenti CS mediante conferimenti in denaro. In natura solo se consentito da statuto;
- Per conferimenti in denaro necessario versare il 25% o stipulare polizza o fideiussione a garanzia;
- Conferimento in natura: possono conferirsi tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Serve stima di un revisore contabile o di una società di revisione;
- **Possibile la prestazione d'opera o servizi, garantita da polizza o fideiussione**


Società per azioni - regole

Aumento del capitale sociale:

- l'aumento di CS non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate (art. 2438);
- il capitale deliberato deve essere interamente sottoscritto (art. 2439);
- al momento della sottoscrizione deve essere versato almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte (art. 2439);
- nei 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito (art. 2436);
- fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento non può essere menzionato negli atti della società.

Incrementi di capitali probabilmente irrilevanti

La norma non richiama
(come è ovvio, considerate le sue finalità)
l'art. 2442 CC.



Regola il cd. “aumento gratuito” di capitale
con passaggio delle “riserve”
in bilancio a capitale

19



Perfezionamento dell'operazione

Occorre un formale aumento di capitale deliberato con atto notarile e comportante una modifica dello statuto o dei patti sociali. Non è necessario esclusivamente l'innesto di liquidità. Entro la scadenza deve avvenire l'assunzione dell'obbligo di conferimento con la sottoscrizione delle nuove azioni o quote, non essendo rilevante la formalizzazione della semplice deliberazione (ma è sufficiente? O occorre il versamento)

Conferimento in natura

La sottoscrizione
deve essere accompagnata
dalla integrale
liberazione delle quote



Conferimento in denaro

È sufficiente il versamento del 25%?
Solo se vi è un socio unico è
necessario l'intero versamento



20

Perizia: conferimenti in natura spa

Art. 2343-ter del c.c.

È possibile **evitare** la **nomina del perito del tribunale** se il conferimento riguarda:

• **valori mobiliari quotati o strumenti del mercato monetario.** Perizia non necessaria se il conferimento avviene ad un valore non superiore rispetto al valore medio ponderato derivante dalla valutazione in uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti in conferimento.

• **altri beni in natura o crediti.** Non occorre la perizia se il conferimento avviene ad un valore equo determinato in base:


•1) **ad un bilancio approvato da non oltre un anno e sottoposto a revisione legale senza rilievi;**

•2) ovvero sulla base di una **perizia redatta da un esperto dotato di adeguata professionalità non anteriore a sei mesi rispetto al conferimento**

L'aumento di capitale tramite conferimento in natura comportando l'esclusione o limitazione del diritto d'opzione da parte degli altri soci rende applicabile il comma 6 dell'art. 2441 c.c. in base al quale gli amministratori, con relazione, devono illustrare le ragioni del conferimento e i criteri adottati per la determinazione del prezzo d'emissione, da trasmettere al collegio sindacale per il parere di congruità₂₁

Società di persone – momento in cui si perfeziona

Necessario stabilire il momento in cui il conferimento si intende eseguito



Articolo 2300 c.c.

Non fa alcun riferimento all'obbligo di un versamento, anche parziale.

Può, dunque, prescindere dall'effettivo versamento?

L'iscrizione nel registro imprese della delibera della società di persone non ha alcun effetto costitutivo. Il notaio richiede solo quale capitale sociale si intende indicare, senza alcun controllo sulla effettività dei versamenti o dei conferimenti.

PERIZIA

Conferimenti in natura in società di persone

Si applica la disciplina degli art. 2254 e 2255 del c.c.

Art. 2254 Garanzia e rischi dei conferimenti.

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita (c.c.1465, 1478 e seguenti, 1529). Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (c.c.1578 e seguenti, 1585 e seguenti).

Art. 2255 Conferimento di crediti.

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

Pertanto non deve essere effettuata alcuna perizia da parte di esperti

23

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Notariato del Triveneto: Nel conto futuro aumento, il versamento pur affluendo al patrimonio, conserva un legame con il socio, tant'è che in caso di mancato atto di aumento detto versamento deve essere restituito.

Se il versamento è stato effettuato prima del 5 agosto 2009, non si avrà mai diritto all'agevolazione in quanto il conferimento, di fatto, è avvenuto prima del termine normativo ?

Problema: versamento in conto futuro aumento effettuato dopo il 5 agosto 2009 e aumento di capitale formalizzato entro il 5 febbraio 2010.

Si tratta della conversione di una riserva (o fondo) già esistente.
Ma in sostanza è un aumento di capitale con apporto dei soci



24

Aspetti problematici 1



- Perfezionamento dell'aumento del capitale sociale". Cosa significa?
- Rendimento presunto forfetario o analitico?
- Valida g/c rinuncia restituzione di crediti?
- Aumenti Cap. Soc. per copertura perdite?
- Allocazione a capitale di riserve di utili o di capitale esistenti
- Srl - aumenti Cap. Soc. con apporto d'opera da parte del socio persona fisica?
- Deduzione 3% nelle società di persone?
- Società neo costituite?

25

Aspetti problematici 2



- Incremento del Cap. Soc. e successiva riduzione con restituzione ai soci;
- Distribuzione riserve di capitali e contestuale o successivo aumento del Cap. Soc.;
- Distribuzione riserve di utili e contestuale o successivo aumento del Cap. Soc.;
- L'AF può sindacare il valore degli apporti in natura?;
- L'agevolazione compete anche alle società consortili con soci imprenditori persone fisiche?

26


Aspetti problematici 3



- I 500.000 euro sono per socio o complessivi sulla società?;
- I g/c versamenti in conto futuro aumento capitale sociale perfezionati dopo il 5 agosto e entro il 5 febbraio valgono?;
- In caso di incremento CS con sopraprezzo azioni o quote il sovrapprezzo vale?;
- L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni? Es. Bonus aggregazioni. Perché no?

27

Incremento capitale sociale



28

La stretta sui crediti Iva in compensazione

di Lelio Cacciapaglia

Crediti Iva

Riferimenti normativi

Decreto legge n. 78/2009 – articolo 10

**D.Lgs. n. 241/97
Art. 17, c. 1**

**DPR n. 633/72
Art. 38-bis**

**DL n. 223/2006
Art. 37, c. 49bis**


**DPR n. 322/98
Art. 3, 8 e 8bis**

**DPR n. 542/99
Art. 8**

**L. n. 388/00
Art. 34, c. 1**

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

SCENARIO CHE SI PROSPETTA





STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

FILOSOFIA DELL'INTERVENTO

- L'amministrazione può incrociare i crediti utilizzati solo con ritardo
- L'area di più diffuso indebito utilizzo è l'IVA
- Anticipazione dichiarazione
- "Certificazione" dichiarazione
- Canale telematico specifico
- Incremento sanzioni
- In prospettiva, quota compensabile a 700.000

↑
QUASI TUTTO DAL 2010

MEMORIZZIAMO 3 INTERVENTI



Crediti Iva

Il limite di € 10.000

- Nulla cambia rispetto al passato
- Possibilità di compensazione dal 1° gennaio dell'anno successivo



Il credito dovrà poi risultare dalla dichiarazione Iva

35

Crediti Iva

Compresi tra € 10.000 e € 15.000

Compensazione solo dopo la presentazione della dichiarazione Iva:

- annuale;
- ovvero trimestrale (Mod. TR).



Non prima del giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva

36

Superiori a € 10.000

Possibilità di sganciare
la dichiarazione Iva
dal Modello Unico

Se la dichiarazione
viene spedita a
partire dal 1° febbraio

Anche a prescindere dalla
volontà di compensare

Sostituisce la
Comunicazione Iva annuale




La dichiarazione serve anche
per le istanze di rimborso –
addio a VR??

Superiori a € 10.000

Possibilità di sganciare
la dichiarazione Iva
dal Modello Unico

Se la dichiarazione
viene spedita entro il
28 febbraio



Sostituisce la
Comunicazione Iva annuale

I limiti di € 10.000 e € 15.000

Comunicato stampa del 2/7/2009

... Misure il cui effetto è legato all'intero anno solare di utilizzo del credito.


Superiori a € 10.000



Coloro che intendono compensare crediti annuali o infrannuali per importi superiori a € 10.000, dovranno utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

Superiori a € 15.000

1. Compensazione solo dopo la presentazione della dichiarazione Iva:
 - annuale;
 - ovvero trimestrale (Mod. TR).
2. Obbligo del visto di conformità



Non prima del giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva

Superiori a € 10.000

D.Lgs. n. 241/97 – art. 17, c. 1 (come modificato)

«La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;

Esempio

Credito Iva al 31/12/2009: € 40.000

- Compensazione versamento RA il 16/01/2010:
€ 10.000 (*libero*)
- Compensazione versamento INPS il
16/02/2010: € 3.000.
*(Se dichiarazione Iva anno 2009 inoltrata il 1°
febbraio, occorre attendere almeno il 16 marzo)*
- Compensazione per versamenti RA il
16/03/2010: € 7.000. Importo cumulato €
20.000, > € 15.000.
(Occorre anche il rilascio del visto di conformità)


Il visto di conformità



Di
Lelio Cacciapaglia

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

VISTO DI CONFORMITÀ




STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

SOGGETTO CHE CERTIFICA

DLgs. 9.7.97 n. 241 - Art. 35 - Responsabili dei centri

1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all' articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformità:



3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte

Il visto di conformità – soggetti abilitati

- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali
 - iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro.
 - responsabili dei Caf costituiti tra associazioni di imprenditori;
 - iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, se abilitati alla trasmissione telematica;
- CONVERSIONE**
- per le società e gli enti soggetti all'Ires presso i quali esiste un organo di controllo, il visto può essere rilasciato da quest'ultimo (collegio sindacale, revisore unico o società di certificazione)

47

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

Non possono rilasciare il visto

- c) le associazioni sindacali di categoria ...;
- d) i centri di assistenza fiscale ...;
- e) gli altri incaricati individuati ...;

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

REQUISITI PREVENTIVI - DM 31.5.99 n. 164 - Art. 21

1. Per poter rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, i professionisti **comunicano preventivamente** all' Agenzia delle Entrate (DRE):
 - a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA;
 - b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale;
 - c) denominazione o la ragione sociale, dati anagrafici dei soci e dei componenti del CdA e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
2. **Alla richiesta** di cui al comma 1, **sono allegati**:
 - a) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 22;
 - b) dichiarazione insussistenza provvedimenti sospensione dell'ordine;
 - c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1.
3. **Eventuali variazioni dei dati**, degli elementi e degli atti di cui ai commi 1 e 2, sono comunicati all' Agenzia delle entrate entro 30 gg. da quando si verificano.

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

COMUNICAZIONE PER STUDI ASSOCIATI

CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 6.4.2006 N. 13

Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attività di assistenza fiscale **nell'ambito di una associazione professionale** di cui all'art. 5 co. 3 lett.c) del TUIR, nella **predetta comunicazione** dovranno essere indicati, oltre ai **dati** del singolo professionista, anche quelli **dell'associazione di cui il medesimo fa parte.**

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

REQUISITI SOGGETTIVI - DM 31.5.99 n. 164 - Art. 8

1. I componenti del CdA, e, ove previsto, del collegio dei sindaci della società richiedente, nonché della società di servizi di cui intende avvalersi la medesima società richiedente, devono:
 - a) **non aver riportato condanne**, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
 - b) non aver **procedimenti penali** pendenti nella fase del giudizio **per reati finanziari**;
 - c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
 - d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. **(ANTIMAFIA)**

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

POLIZZA A GARANZIA - DM 31.5.99 n. 164 - Art. 22

1. I professionisti ed i certificatori stipulano una **polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato** al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, **comunque, non inferiore a due miliardi di lire**, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
2. Le imprese di assicurazione danno immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

POLIZZA A GARANZIA (CIRC. 36/2003)

1. ... il massimale della polizza assicurativa deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80.
2. ... la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente.
3. ... Se il professionista è nell'ambito di una associazione professionale, la polizza potrà essere stipulata sia dal professionista sia dall'Associazione professionale a garanzia dell'attività svolta dal singolo professionista.
4. ... Il professionista già in possesso di polizza per i rischi professionali con massimale almeno di importo pari a 1.032.913,80, può anche utilizzare tale polizza per garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività di assistenza prestata a tutti i contribuenti per la presentazione del Mod. 730.

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

LA CONTABILITÀ E LA DICHIARAZIONE

DM 31.5.99 n. 164 - Art. 23 - Attività dei professionisti

1. I professionisti rilasciano il visto di conformità **se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.**
2. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono **la maggioranza assoluta del capitale sociale**, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

TENUTA
DIRETTAMENTE

TENUTA DA
TERZI
SOGGETTI
COLLEGATI MA
SOTTO IL
DIRETTO
CONTROLLO

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

COSA SI CERTIFICA

DLGS. 9.7.97 N. 241 - Art. 35 - Responsabili dei centri

1. Il responsabile su richiesta del contribuente:

a) rilascia un visto di conformità:

dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro:

- alla relativa documentazione
- e alle risultanze delle scritture contabili,

nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;

art. 2
co. 2 DM
31.5.2009
n. 164

2. Il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9.797 n. 241, implica, inoltre:

- ☞ la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- ☞ la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI


C.M. 17.6.99 n. 134/E

Il rilascio del visto di conformità, che **presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni** presentate dai contribuenti, **nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto**, tende a soddisfare due ordini di esigenze:

- garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;
- agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.

I contenuti del visto di conformità

D.Lgs. n.
241/1997
articolo 35,
comma 1,
lettera a)



- a) verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- b) verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili
- Verifica delle scritture contabili alla relativa documentazione

57

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

C.M. 17.6.99 n. 134/E, § 3.1

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di attuazione,
il rilascio del visto di conformità implica:

3 CONTROLLI

- a) il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione. Per IVA, IRAP e 770 tali controlli sono finalizzati ad **evitare errori materiali e di calcolo** nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché **nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni**.


NON RIGUARDA REGOLARITÀ DEI
VERSAMENTI



STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

C.M. 17.6.99 n. 134/E, § 3.1


b) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;



STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

C.M. 17.6.99 n. 134/E, § 3.1

c) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.



STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

C.M. 17.6.99 n. 134/E, § 3.1

Tale verifica **non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza**, in ordine all'ammontare delle

- componenti positive
- e componenti negative



relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle IIDD, IVA, IRAP, RITENUTE.

STRETTA SUI I F COMPENSAZIONI



MODELLO IVA 2010

Periodo d'imposta 2009

4.1.8 - VISTO DI CONFORMITÀ

Istruzioni IVA 2009

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA



SEMPLICE INDICAZIONE SUL FRONTESPIZIO DEL MODELLO

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

SOTTOSCRIZIONE REVISORE CONTABILE

IN ALTERNATIVA ALLA APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

**PER LE SOCIETÀ DOTATE DI COLLEGIO SINDACALE
O REVISORE CONTABILE**

**LA DICHIARAZIONE PUO' ESSERE
SOTTOSCRITTA
DAL SOGGETTO CUI È AFFIDATA LA
REVISIONE CONTABILE AI SENSI
DELL'ART. 2409-BIS C.C.**

**LA SOTTOSCRIZIONE ATTESTA L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
PREVISTI
PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ**

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

SANZIONI SUL VISTO

**APPOSIZIONE DEL VISTO DI
CONFORMITÀ**

**SANZIONE PREVISTA
DALL'ART. 39 co. 1 lett. a)
primo periodo
del DLgs. 241/97**

**SOTTOSCRIZIONE DEL
REVISORE ATTESTANTE I
CONTROLLI**

**SANZIONE PREVISTA
DALL'ART. 10 CO. 7
del DL 78/2009**

**ATTESTAZIONE INFEDELE DELL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI
Sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro**

SEGUE

Le sanzioni per infedele attestazione

Sanzione amministrativa

- **minimo € 258 euro**
- **massimo € 2.582**



1) In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, in una prima fase, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni.

2) Se, trascorso il periodo di sospensione, sono ripetute le violazioni, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

3) Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

65

Violazioni crediti Iva – sanzioni

Violazione	In vigore fino al 28.11.08	In vigore dal 29.11.08 fino al 10.02.09 (D.L. n.185/08)	In vigore dal 11.02.09 fino al 30.06.09 (D.L. n.5/09)	In vigore dal 01.07.09 (D.L. n.78/09)
Compensazione di crediti non spettanti	Sanzione del 30% non definibile	Sanzione del 30% non definibile	Sanzione del 30% non definibile	
Compensazione di crediti inesistenti	Sanzione del 30% non definibile	Sanzione dal 100% al 200%	Sanzione dal 100% al 200%	Esclusa definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 D.Lgs. n.472/97
Compensazione di crediti inesistenti per importo superiore a €50.000 nell'anno solare	Sanzione del 30% non definibile	Sanzione dal 100% al 200%	Sanzione del 200%	

**Sanzione fissa pari al 200%
se credito inesistente compensato supera € 50.000 per anno solare**

66

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

SANZIONI SU COMPENSAZIONI

L'ART. 25 CO. 18 DEL DL 185/2008

L'utilizzo in compensazione di **crediti inesistenti** per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi.

È punito con la sanzione del 200% della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i **crediti di cui al primo periodo** per il pagamento delle somme dovute per un ammontare **superiore a 50.000 a euro per ciascun anno solare**.

Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli artt. 16 co. 3 e 17 co. 2 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

GIÀ PRESENTI

NUOVO

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI

RISVOLTO PENALE

DLGS. 10.3.2000 N. 74 - ART. 10-QUATER – INDEBITA COMPENSAZIONE (IVA e RA)

1. La disposizione di cui all'articolo 10-*bis* si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.

Crediti non spettanti o inesistenti

Crediti inesistenti

50.000 euro per anno

50.000 euro per anno

ART. 19 - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.

Circ. n. 8/09 - § 7 - INDEBITE COMPENSAZIONI

- **D.** In relazione alla nuova sanzione dettata dall'art. 27, c. 18 del d.l. n. 185/08 è possibile ritenere che la stessa non sia applicabile nelle ipotesi di utilizzo del credito in compensazione oltre la misura massima consentita dall'art. 34, c. 1, della L. 388/2000? Se è così si applica il 30%?
- **R.** L'art. 27, c. 18, del D.L. n. 185 ha introdotto la sanzione amministrativa per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, che va dal 100 al 200% del credito stesso. La sanzione non si applica nell'ipotesi di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l'importo stabilito dall'art. 34 della L. n. 388/00 (516.456,90 euro). In tale circostanza, infatti, come chiarito con la Ris. 452/E del 27 novembre 2008, si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento di imposte di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, pari al 30% dell'importo indebitamente compensato. Per completezza, si rappresenta che la sanzione in parola non trova applicazione anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione i crediti da indicare nel quadro RU, esistenti ma utilizzati oltre il limite di € 250.000, previsto dall'art. 1, c. 53, della L. 244/07.

Compensazione Iva indebita

DPR n. 633/72 Art. 38bis, comma 6

Obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla data di notifica, la somma indebitamente utilizzata con l'aggiunta di interessi calcolati al tasso del 2% (decreto 21/05/09, decorrenza 1° gennaio 2010) dalla data del rimborso o dell'utilizzo in compensazione, fatta salva l'ipotesi di presentazione della garanzia di solvibilità o della polizza fideiussoria fino a quando l'accertamento non diventi definitivo




Altre modifiche iva

- Arrotondato a € 25.000 (da € 25.884,84) il limite di fatturato al di sopra del quale è obbligatoria per le persone fisiche la dichiarazione Iva annuale.

71

Innalzamento della soglia di compensazione dei crediti

da € 516.456,89



A € 700.000,00

Può
tenendo conto
delle
esigenze di bilancio

... con decreto

A decorrere dal 1/1/2010

72

DPR n. 633/72 - art. 8, co. 4

**Obbligo telematico, nei casi di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
per la dichiarazione che
i curatori o i commissario
devono inviare
entro 4 mesi
dalla nomina relativamente alle
operazioni registrate nel
periodo anteriore alla dichiarazione
di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa**

Blocco delle rate dei mutui

di

Lelio Cacciapaglia

Da dove nasce l'accordo ABI-Economia

DECRETO LEGGE N. 78/2009 - ARTICOLO 5
(*DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI*)

[*omissis*]

comma 3-*quater*. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate all'attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

[*omissis*]

75

Avviso comune ABI/Mineconomia/Associazioni imprese del 3/8/2009

Interventi

- 1) sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo;
- 2) sospensione per 12 ovvero (6 mesi) quota capitale canoni di leasing immobiliare (mobiliare);
- 3) allungamento a 270 gg. delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti.

Motivazione

“Dare respiro finanziario alle imprese in difficoltà nell'attuale congiuntura”



76

Le banche e le società di leasing aderenti

Sito ABI

Sospensione debiti PMI

Elenco banche aderenti

Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti possono essere inoltrate all'indirizzo sg@abi.it

Non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni descritte. Tuttavia, nel caso in cui l'impresa possieda specifici requisiti di seguito indicati, e la banca o l'intermediario finanziario vigilato (d'ora in poi, la banca) abbia esplicitamente aderito al presente Avviso, sono individuati dei canali di accesso preferenziali.



77

Istruttoria della domanda di sospensione

Punto 6 **dell'avviso comune**

La banca nell'effettuare l'istruttoria, si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure

Per le imprese che alla data di presentazione della domanda sono ancora classificate in *bonis* e non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito al presente avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto.

78

Finanziamenti esclusi/inclusi

ESCLUSI

- Finanziamenti su contratti
- Finanziamenti all'import
- Finanziamenti su cui si sono ottenuti contributi pubblici, sia in conto interessi sia in conto capitale

INCLUSI

- Mutui (garantiti o meno)
- Leasing
- Anticipi sbf effetti e ricevute
- Anticipi su fatture Italia e estero

79

Blocco delle rate dei mutui

1 anno di slittamento

Effetto

Il piano di ammortamento del mutuo slitta di 1 anno


Sola la quota capitale
La quota interessi va pagata

80

Tasso 5%
 Durata 10 anni

Piano di ammortamento originario

Rata (numero)	Rata (euro)	debito residuo € 100.000	quota interessi (euro)	quota capitale (euro)
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	12.950	45.922	2.803	10.147
7	12.950	35.267	2.296	10.654
8	12.950	24.080	1.763	11.187
9	12.950	12.334	1.204	11.746
10	12.950	-	617	12.334



Piano di ammortamento con sospensione

Rata (numero)	Rata (euro)	debito residuo Euro 100.000	quota interessi (euro)	quota capitale (euro)
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	2.803	56.069	2.803	sospesa
7	2.803	56.069	2.803	sospesa
8	12.950	45.922	2.803	10.147
9	12.950	35.267	2.296	10.654
10	12.950	24.080	1.763	11.187
11	12.950	12.334	1.204	11.746
12	12.950	—	617	12.334

12 mesi



Slittamento leasing

Immobiliare	Mobiliare
<u>12 mesi</u>	<u>6 mesi</u>

Sola la quota capitale
La quota interessi va pagata


.. e lo
scorporo
degli
interessi ai
fini Irap



83

ANTICIPAZIONI SUI CREDITI

ALLUNGAMENTO DURATA ANTICIPAZIONI SU CREDITI A 270 GIORNI



84

Slittamento anticipi su crediti a 270 gg.

Tenuto conto che le posizioni in questione sono “autoliquidanti”, qualora gli importi pervengano in pagamento da parte dei debitori dei crediti oggetto di anticipo da parte della banca a favore dell’impresa richiedente l’operazione di allungamento, la banca potrà utilizzare tali importi a chiusura delle anticipazioni in essere.

Nel caso, invece, in cui non pervengano detti importi (perché il debitore del cliente della banca non ha effettuato il pagamento cui è tenuto), l’impresa godrà dell’allungamento concesso nel senso che – in forza della moratoria accordatale dalla banca – sarà tenuta ad estinguere il suo debito nei confronti della banca stessa solo una volta decorso il termine di allungamento convenuto.


85

I requisiti che deve avere l’impresa per inoltrare la richiesta

1. Deve essere “piccola o media impresa”.
2. Il mutuo, leasing, (*o anticipazioni su crediti verso clienti?*) devono risultare in essere alla data del 3 agosto 2009.
3. L’impresa deve essere *in bonis*, alla data del 30/09/2008.
4. L’impresa alla data di presentazione della domanda non deve avere posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza”, ovvero procedure esecutive in corso.
5. In caso di rate non pagate (in tutto o in parte) il ritardo, alla data di presentazione della domanda, non deve superare i 180 giorni.

86

Come si riconoscono le PMI
D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico




Categoria d'impresa	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
MEDIE	<250	≤ 50 milioni di EUR	≤ 43 milioni di EUR
PICCOLE	<50	≤ 10 milioni di EUR	≤ 10 milioni di EUR
MICRO	<10	≤ 2 milioni di EUR	≤ 2 milioni di EUR


La posizione deve esistere alla data del
3 agosto 2009

Sono esclusi i mutui, leasing e anticipazioni su crediti successivi alla predetta data

Ma le anticipazioni su crediti possono anche essere quelle future



Accordo ABI



Domanda cliente

Posizione in essere

L'impresa deve essere *in bonis* alla data del 30/09/2008

Le difficoltà a pagare devono essere nate per effetto della crisi. Precedentemente l'impresa non era in difficoltà nei pagamenti

Essere *in bonis*



89

Alla data della domanda non deve avere posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza”, ovvero procedure esecutive in corso

Fac n. 19 – Casistica

Esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o confinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate e “in bonis” devono continuare ad essere rilevate nelle loro originarie categorie di classificazione.

Per definizioni cfr. Circolare Banca d'Italia n. 272 del 30/07/2008 (Matrice dei conti)

Cap. 2 – Qualità del credito

90

Le posizioni già ricontrattualizzate

Domanda

- Tra le motivazioni del rifiuto può essere compresa la già avvenuta rimodulazione del piano di ammortamento?
- (es. allungamento del piano di ammortamento)

Risposta

Se si vuole intendere come principio generale la risposta è negativa.

La banca dovrà valutare caso per caso.

91

Massimo scaduto consentito alla data di presentazione della domanda

Le rate scadute in tutto o in parte alla data di presentazione della domanda devono essere scadute al massimo di 180 giorni



In linea di massima, rientrano nel perimetro dei mutui oggetto di sospensione anche quelli per i quali, successivamente alla data del 30 settembre 2008, si sono verificate situazioni che hanno portato alla classificazione in stato di "incaglio", con esclusione, però, delle posizioni scadute/sconfinanti oltre 180 giorni.

92

Una volta accordata la sospensione

*Ciò non può
comportare
l'addebitamento di
nuovi o maggiori
oneri, salvo le spese
pagate a terzi e*



*Le operazioni di
sospensione delle
rate e di
allungamento del
credito vengono
effettuate senza
richieste di garanzie
aggiuntive”.*

93

Check list ricognitivo

1. verificare che l'impresa vostra cliente sia una “piccola o media impresa”;
2. verificare se ha mutui, o leasing, ovvero anticipazioni bancarie su crediti verso clienti (devono risultare in essere alla data del 3 agosto 2009)
3. l'impresa deve essere in bonis, alla data del 30/09/2008 (ripetesi 2008);
4. l'impresa alla data di presentazione della domanda non deve avere posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza”, ovvero procedure esecutive in corso;
5. in caso di rate non pagate (in tutto o in parte) il ritardo, alla data di presentazione della domanda, non deve superare i 180 giorni.

94

**“ACCORDO DI SOSPENSIONE DEI DEBITI
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE”**

(Avviso comune del 3/8/2009)

Modulo di domanda (fac-simile)

La seguente Impresa

_____ (denominazione sociale)

_____ (codice fiscale/partita iva)

_____ (indirizzo sede)

_____ (telefono) _____ (fax) _____ (e-mail)

nella persona di _____ (legale rappresentante)

- presa visione dell'Avviso comune del 3 agosto 2009;
- intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali **CHIEDE** di usufruire dei benefici previsti nel citato Avviso:

mutuo ipotecario/chirografario n° _____, di originari euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____

leasing (immobiliare/mobiliare) n° _____, di originari euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____

linea di credito per anticipazioni su crediti di euro _____ con scadenza ____/____/____.

DICHIARA

95

DICHIARA

- di essere un'impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
- di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa;
- [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni;
- [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l'allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;
- di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell'Avviso comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale;
- di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso.

PRENDE ATTO

che, in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell'Avviso comune, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda:

- la richiesta si intende accolta dalla Banca/Intermediario finanziario - salvo esplicito e motivato rifiuto - secondo quanto espressamente previsto dal Punto 6 bullet 3 dell'Avviso comune, nel caso in cui l'impresa è ancora classificata "in bonis" e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda;
- negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3, la Banca/l'Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

Che tale domanda sarà presa in considerazione dalla Banca/Intermediario finanziario se la stessa ha aderito all'Avviso comune.

Allegati [*Eventuali*].

In fede.

..... , li

Il/I richiedente/i

.....

.....

La Banca/l'Intermediario finanziario si riserva di verificare che l'Impresa rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso comune e, in particolare, che:

- alla data del 30 settembre 2008 aveva con la Banca/l'Intermediario finanziario esclusivamente posizioni "in bonis", cioè non presentava posizioni dalla stessa classificate come "scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, "incaglio", "ristrutturate", "in sofferenza";
- alla data odierna ha solo posizioni ancora classificate "in bonis" e non ha ritardati pagamenti; [*oppure*] alla data odierna non ha nei confronti della Banca/dell'Intermediario finanziario posizioni debitorie classificate come "ristrutturate" o in "sofferenza".

I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all'impresa.

..... , li

La Banca/L'Intermediario finanziario

Tremonti – ter
Incentivi agli investimenti
produttivi

di

Lelio Cacciapaglia

Tremonti-ter – Rif. Normativi

Decreto Legge n. 78/2009
Articolo 5

Decorrenza 1/7/2009



**Convertito con
modifiche**



Decorrenza 5/8/2009



Legge n. 102/2009

Obiettivo della norma – cfr. relazione illustrativa

Sostegno alle industrie manifatturiere che producono per l'estero: i beni strumentali (classificati nella voce 28 ATECO), infatti - come precisa la relazione al provvedimento - in base ai dati statistici sono quelli che sostengono più di altri l'*export* di prodotti italiani all'estero.



Articolo 5

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO.



**Integrazione introdotta in sede di conversione
in legge**

Chi può beneficiare dell'incentivo

- Imprese individuali;
- Società di persone (Snc, Sas, società di armamento e società di fatto che svolgono attività commerciale);
- Società di capitali (Spa, Sapa, Srl, cooperative, consorzi).
- Enti commerciali;
- Soggetti esteri relativamente alle stabili organizzazioni presenti nel territorio italiano;
- Enti non commerciali, limitatamente all'eventuale attività d'impresa svolta.
- Consorzi a rilevanza interna ed esterna sempre che svolgano attività commerciale

Chi può beneficiare dell'incentivo

- **Imprese in liquidazione**
- Imprese in concordato preventivo
- Imprese in amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (se la procedura è volta al risanamento)

La norma non le esclude però

...Presupposto comunque di difficile realizzabilità

Circolare n. 4 del 18 gennaio 2002
No agevolazione se impresa in liquidazione



Chi è escluso dall'incentivo

- Imprese in liquidazione
- Imprese in fallimento
- Imprese in amministrazione straordinaria grande imprese in crisi volta alla liquidazione
- Lavoratori autonomi
- Enti non commerciali

Nessuna limitazione in base ai regimi fiscali

- Nuove iniziative produttive
- Imprese di agriturismo
- Imprese di allevamento
- **Regime dei minimi**

Circolare n. 181 del 27 ottobre 1994 (prima Tremonti): l'unica limitazione che incontra la detassazione per i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari è che i costi per gli investimenti devono essere documentati.

Soggetti con regimi fiscali particolari che possono utilizzare la Tremonti

❖ I contribuenti c.d. “minimi” esercenti attività d’impresa che applicano il regime previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

❖ I soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali previsto dall’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

❖ Gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413

❖ I soggetti esercenti attività agricole che determinano il reddito d’impresa ai sensi degli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR

❖ Le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all’attività agricola oltre i limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR

❖ Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, per le quali l’articolo 3 del decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007 prevede che il reddito sia qualificabile come reddito d’impresa, ancorché lo stesso sia determinato – per opzione – ai sensi dell’articolo 32 del TUIR

❖ I soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dagli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. tonnage tax) per la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo delle navi con i requisiti di cui all’articolo 155 del TUIR.

Anzianità aziendale

Non ci sono limiti di
anzianità di
svolgimento di attività

Non occorre fare
raffronti con
l'ammontare medio
degli investimenti
degli anni precedenti



**Anche soggetti neo
costituiti**



**E' agevolato il 50%
degli investimenti
realizzati**

Meccanismo applicativo

- **Esempio**
- Srl con sede a Roma. Stabilimento a Treviso.
- Acquistato macchinario in data 1° luglio 2009 (data di decorrenza dell'agevolazione)
- Importo Investimento: € 100.000
- Detassazione: € 100.000 x 50% = € 50.000
- Reddito imponibile periodo d'imposta 2009: € 70.000
- Reddito al netto della detassazione: € 70.000 – € 50.000 = € 20.000



**Imposte sui redditi
(IRES e IRPEF)**



IRAP)

Imprese in perdita

Esempio

- Srl con sede in Napoli, stabilimento a Palermo
- Acquistato macchinario in data 15 settembre 2009
- Importo Investimento: € 100.000
- Detassazione: € 100.000 x 50% = € 50.000
- Periodo d'imposta 2009: (- € 15.000) **perdita** fiscale
- **Perdita** dopo la detassazione: - € 15.000 – € 50.000 = - € 65.000

Società di comodo

**Detassazione fruibile nei limiti del
reddito minimo.**

Reddito imponibile: 120

Reddito minimo: 95

Detassazione: $84:2= 42$

Utilizzabile detassazione solo per **25
(120-95)**

Nessun beneficio a livello di Irap

Non è un componente “esente”

- Ininfluenza ai fini del **pro-rata interessi passivi** per Imprese individuali e società di persone

- Ininfluenza ai fini del **pro-rata spese generali** per tutti i soggetti

Non è un contributo

Non riduce
il costo del cespite

Nessun impatto sugli ammortamenti

DIVISIONE 28

28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.1	FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.11	Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
28.2	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.21	Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.24	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.29	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
28.3	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
28.30	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.4	FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
28.41	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili
28.9	FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
28.91	Fabbricazione di macchine per la metallurgia
28.92	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.94	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
28.95	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99	Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

Investimenti **esclusi** dall'agevolazione

Tutti quelli non inclusi nella divisione 28

Ateco

Esempio


Immobili

Autovetture

Computers e stampanti

Mobili e arredamento d'ufficio

**Marchi, brevetti, know-how, diritti di
privativia**



BENI ESCLUSI SEZIONE C “ATTIVITÀ MANIFATTURIERE”

Divisione 26 “*Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi*”:

- computer e unità periferiche;
- apparecchiature per le telecomunicazioni;
- contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, bilance analitiche di precisione, apparecchi di misura e regolazione;
- strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche;
- strumenti ottici e attrezzature fotografiche;
- supporti magnetici ed ottici.

Divisione 27: “*Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche*”:

- motori, generatori e trasformatori elettrici;
- apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità;
- attrezzature per cablaggio;
- apparecchiature per illuminazione.

BENI ESCLUSI SEZIONE C “ATTIVITÀ MANIFATTURIERE”

Divisione 29 “*Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi*”:

- autoveicoli;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli;
- motori per autoveicoli.

Divisione 30 “*Fabbricazione di altri mezzi di trasporto*”:

- navi e imbarcazioni;
- locomotive e materiale rotabile ferrotranviario;
- aeromobili;
- motocicli.

Divisione 31 “*Fabbricazione di mobili*”:

- sedie e poltrone per ufficio e negozi;
- mobili per ufficio e negozi.

Tabella Ateco – div 28

ATECO	
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
28.1	FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.11	Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)


ATECO 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. (fonte Istat)

Questa divisione include la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Questa divisione include apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico. Inoltre è inclusa in questa divisione la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate. Questa divisione opera una distinzione tra la fabbricazione di macchinari per usi speciali, ossia macchinari per uso esclusivo in una specifica attività economica o in piccoli raggruppamenti di attività economiche, e macchinari di impiego generale, ovvero macchinari utilizzabili in una vasta gamma di attività economiche previste nella classificazione Nace. Questa divisione include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione, come le apparecchiature utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling eccetera. È esclusa la fabbricazione di prodotti in metallo per usi generali (divisione 25), apparecchi di controllo associati, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell'energia elettrica (divisioni 26 e 27) e veicoli a motore per uso generico (divisioni 29 e 30).

Investimenti agevolati

È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50% del valore degli investimenti in **nuovi** macchinari e in **nuove** apparecchiature **compresi** nella divisione 28 della tabella ATECO.

Solo macchinari e apparecchiature



**o anche (solo)
parti di esse e
accessori!**

Beni uguali – tabella diversa!!

Codice 28.49.09

Fabbricazione di altre
macchine utensili
(**incluse parti** e
accessori) nca

Agevolato !!!!!

Codice 25.73.12

Fabbricazione di **parti**
intercambiabili per
macchine utensili

Non Agevolato ???



- **28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)**
- - fabbricazione di **macchine calcolatrici**
- - fabbricazione di addizionatrici, **registratori di cassa**
- - fabbricazione di affrancatrici, macchine per lo smistamento della posta (imbustatrici, macchine per sigillare, **stampare indirizzi**; aprire, smistare, verificare la posta), macchine per la raccolta
- - fabbricazione di **macchine per scrivere**
- - fabbricazione di **macchine per stenografia**
- - fabbricazione di macchine temperamatite
- - fabbricazione di macchine spillatrici o levapunti
- - fabbricazione di **macchine fotocopiatrici**
- **Dalla classe 28.23 sono escluse:**
- - **fabbricazione di computer e periferiche**, cfr. 26.20



26.20 Fabbricazione di computer e unità periferiche

- Questa classe include la fabbricazione e/o l'assemblaggio di computer, quali elaboratori centrali, computer da scrivania, portatili e server; nonché periferiche per computer, quali unità per dischi fissi ed apparecchi di input/output (**stampanti**, monitor, tastiere). I computer possono essere analogici, digitali, o ibridi. I computer digitali, che sono più comuni, sono apparecchiature che effettuano le seguenti operazioni:
 - **(1) memorizzare i programmi e i dati immediatamente necessari all'esecuzione degli stessi;**
 - (2) essere liberamente programmati, a seconda dei bisogni dell'utente;
 - (3) effettuare operazioni aritmetiche specificamente richieste dall'utente;
 - (4) eseguire, senza l'intervento umano, programmi che modificano l'operatività durante l'esecuzione secondo criteri e decisioni logiche. I computer analogici sono in grado di simulare modelli matematici e contengono almeno elementi di controllo e programmazione analogica.

Il periodo agevolato

2009



START

Dal 1° luglio 2009



Al 31 dicembre 2009

2010

Dal 1° gennaio 2010



Al 30 giugno 2010



STOP




**Benefici solo sul saldo del
2009
(giugno 2010)**



**Benefici solo sul saldo del
2010
(giugno 2011)**

Modalità di realizzazione dell'investimento

- 
- Acquisto in proprietà
 - Acquisizione in leasing
 - Costruzione mediante appalto
 - Costruzione in economia
 - Permuta
 - Datio in solutum

BENE NUOVO

E

**PROVENIENTE
DALLA UE? ...NO!**

**MOMENTO IN CUI SI
INTENDE
REALIZZATO**

Il bene deve essere nuovo di fabbrica



Il requisito della novità sussiste, di regola, nei casi di acquisto dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore. Si considera, tuttavia, sussistente il requisito della novità anche in caso di acquisto da un soggetto diverso da quelli suddetti, a condizione che risulti, anche dal contratto, che il bene strumentale non è mai stato posto in uso dal cedente o da questi dato in uso ad altri e che, di conseguenza, non siano mai state dedotte quote di ammortamento riferibili allo stesso. (C.M. n.90/E del 17

ottobre 2001).

Il macchinario non può essere realizzato con pezzi vecchi

L'utilizzo, nella realizzazione di un impianto o nella fabbricazione di un bene, anche di beni usati, fa venir meno il diritto a fruire dell'agevolazione, con riferimento all'intero costo dell'impianto o del bene, soltanto se il costo dell'insieme dei beni usati impiegati sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto. In caso di acquisizione a titolo derivativo, l'attestazione che l'eventuale impiego di beni usati non è di rilevante entità dovrà provenire dal produttore o dal costruttore (C.M. n.90/E del 17 ottobre 2001).

I beni devono essere ubicati nella UEe di provenienza UE (?)

Relazione tecnica: *“Occorre considerare solo i beni e i macchinari al netto delle importazioni da paesi extraUE.”*



**Nella norma non c'è traccia
di tale presupposto**

Sconfessato da Circ. 44/09

Nozione di “investimento”

Articolo 110 del Tuir, comprendendo anche gli oneri di diretta imputazione, quali:

- progettazione;
- spese di trasporto;
- perizie;
- montaggio e posa in opera;
- prove e messa a punto;
- collaudo;
- interessi passivi relativi a mutui finalizzati alla costruzione capitalizzati sul bene.

LE REGOLE PER POTER CAPITALIZZARE GLI INTERESSI PASSIVI (OIC N. 16)

1	Gli interessi devono riguardare capitali specificamente presi a prestito per l'acquisto o a costruzione delle immobilizzazioni (cd. mutui di scopo)
2	Gli interessi passivi capitalizzabili in caso di costruzione vanno dall'inizio della costruzione e fino al termine della medesima a partire dal quale il bene è utilizzabile
3	Gli interessi passivi capitalizzabili in caso di acquisto vanno dalla data in cui si ha un esborso al fornitore del bene (anche a titolo di acconto) e sino a quando il bene non è utilizzabile (consegna, trasporto, montaggio e messa a punto)
4	Tuttavia, il tempo che intercorre tra l'esborso dei fondi al fornitore ed il momento in cui il cespite è pronto per l'uso deve essere significativo
5	Il finanziamento deve essere stato effettivamente utilizzato per la realizzazione dei cespiti

Tremonti e contributi sul cespite

- **Ottenimento del contributo:**
riduce il valore utile dell'investimento

Investimento 100 – contributo 70
=

Investimento 30: 2 = 15

(variazione in diminuzione in RF)

- **Revoca del contributo:**

ripristina il valore utile dell'investimento



No se
Contributo
esente

Momento in cui si considera realizzato l'investimento

Beni in proprietà	Data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà
Beni in appalto	Momento di ultimazione del bene. Oppure Sal consegnati e accettati
Beni in economia	Risultanti da apposite schede extracontabili
Beni in leasing	Consegna del bene all'utilizzatore, salvo clausole diverse (collaudo, etc.)
Beni in leasing-appalto	Vedi beni in appalto

Decorrenza ed elusione

Decorrenza agevolazione:
1/7/2009




Bene consegnato il 30/6/2009

Elusione di gruppo

- Società “A” realizza investimento agevolabile in epoca precedente la Tremonti (e quindi non agevolabile) completandolo nel secondo semestre 2009
- Società “A” cede il macchinario alla controllata “B”
- Società “B” provvede a concederlo in affitto alla medesima “A”

Obbligo della sicurezza sul lavoro per produzioni pericolose



Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Il provvedimento prevede che i titolari di attività industriali che implicano l'uso di determinate sostanze pericolose redigano un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti, un rapporto di sicurezza e un piano di emergenza interno.

Revoca agevolazione a seguito della cessione dei macchinari



OBBLIGO DI MANTENIMENTO

Beni acquistati nel 2009	Beni acquistati nel 2010
2010 – primo periodo successivo	2011 – primo periodo successivo
2011 – possibilità di cessione	2012 – possibilità di cessione

Revoca agevolazione

SOPRAVVENIENZA ATTIVA PARI AL MINORE TRA	
Corrispettivo della cessione	Importo originariamente dedotto
Esempio: € 30.000	Esempio: € 20.000
Variazione in aumento: € 20.000	



Altre cause di revoca dell'agevolazione

Articolo 5

Comma 3 - Destinazione a
finalità estranea
all'esercizio
dell'impresa

Comma 3-bis - Cessione a
soggetti aventi stabile
organizzazione in
Paesi non aderenti
allo Spazio economico
europeo

Presumibile interpretazione

Anche

- a) Assegnazione ai soci
- b) Destinazione dei beni
al consumo personale
o familiare
dell'imprenditore

Revoca dell'incentivo

Articolo 5

3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo



Fino a
quando?

- C.M. n. 51/E del 20/03/2000 (par. 5.5)
- C.M. n. 90/E, par. 3.7
“...l’effettiva destinazione del bene deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell’agevolazione, la mera iscrizione del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente”.

Tremonti e operazioni straordinarie

- Fusioni
- Scissioni
- Donazioni d'azienda
- Trasferimento azienda mortis causa

Sono operazioni che comportano continuità giuridica

**L'obbligo di mantenimento del cespite
si trasferisce sul soggetto che lo acquisisce**

Cessione azienda – Conferimento azienda

Circolare n. 44/09 – contenuto degli atti notarili

**Dichiarazione
espressa** del
cedente/conferente
che l'azienda o ramo
d'azienda include
investimenti oggetto
dell'agevolazione, di
cui andranno indicati
**tipologia, momento di
effettuazione, valore
ed ogni altra notizia
utile**

Impegno del
cessionario/conferitari
o a mantenere il bene
nell'ambito del
compendio aziendale
**fino alla scadenza del
periodo di
sorveglianza
dell'agevolazione.**

Inadempimento

Per colpa del cedente/conferente



Deve fare una variazione in aumento in Unico pari all'agevolazione utilizzata a prescindere dal comportamento che terrà il cessionario/conferitario.


Per colpa del cessionario/conferitario



Deve fare una variazione in aumento in Unico anche se non ha utilizzato l'agevolazione se cede nel periodo monitorato.

Cumulabilità con altre agevolazioni


Non è aiuto di Stato
Non è soggetta al
de minimis



Perché è incentivo generalizzato e riferito all'intero territorio nazionale



Si sostanzia in una detassazione



Quindi è cumulabile salvo divieto previsto dall'altra agevolazione

**“ACCORDO DI SOSPENSIONE DEI DEBITI
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE”**

(Avviso comune del 3/8/2009)

Modulo di domanda (fac-simile)

La seguente Impresa

_____ (denominazione sociale)

_____ (codice fiscale/partita iva) _____

_____ (indirizzo sede)

_____ (telefono) _____ (fax) _____ (e-mail)

nella persona di _____ (legale rappresentante)

- presa visione dell’Avviso comune del 3 agosto 2009;
- intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali **CHIEDE** di usufruire dei benefici previsti nel citato Avviso:

mutuo ipotecario/chirografario n° _____, di originari euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____

leasing (immobiliare/mobiliare) n° _____, di originari euro _____ stipulato in data ____/____/____, debito residuo di euro _____ alla data del ____/____/____, scadenza ultima ____/____/____

linea di credito per anticipazioni su crediti di euro _____ con scadenza ____/____/____.

DICHIARA

- di essere un’impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
- di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa;
- [per i mutui e leasing] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni;
- [per le operazioni di anticipazione] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l’allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;
- di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell’Avviso comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o

in conto capitale;

- di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso.

PRENDE ATTO

che, in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell'Avviso comune, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda:

- la richiesta si intende accolta dalla Banca/Intermediario finanziario - salvo esplicito e motivato rifiuto - secondo quanto espressamente previsto dal Punto 6 bullet 3 dell'Avviso comune, nel caso in cui l'impresa è ancora classificata "in bonis" e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda;
- negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3, la Banca/l'Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

Che tale domanda sarà presa in considerazione dalla Banca/Intermediario finanziario se la stessa ha aderito all'Avviso comune.

Allegati [*Eventuali*].

In fede.

..... , li

Il/I richiedente/i

.....

.....

La Banca/l'Intermediario finanziario si riserva di verificare che l'Impresa rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso comune e, in particolare, che:

- alla data del 30 settembre 2008 aveva con la Banca/l'Intermediario finanziario esclusivamente posizioni "in bonis", cioè non presentava posizioni dalla stessa classificate come "scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, "incaglio", "ristrutturate", "in sofferenza";
- alla data odierna ha solo posizioni ancora classificate "in bonis" e non ha ritardati pagamenti; [*oppure*] alla data odierna non ha nei confronti della Banca/dell'Intermediario finanziario posizioni debitorie classificate come "ristrutturate" o in "sofferenza".

I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all'impresa.

..... , li

La Banca/L'Intermediario finanziario